

# CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

## Originale Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 6 del 29/04/2019

**Oggetto:** MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA APPROVATO DAL C.C. IL 27.12.2004

L'anno duemiladiciannove , addì ventinove , del mese di aprile , alle ore 10,00 , nel salone consiliare della Casa Comunale, previo recapito di appositi inviti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria - convocazione.

Cognome e Nome	Presenti	Cognome e Nome	Presenti
FERRANDINO VINCENZO	Si	TRANI GIANLUCA	Si
MONTAGNA LUCA	No	MATTERA GIUSTINA	Si
MATTERA OTTORINO	Si	DE SIANO DOMENICO	No
DE MAIO IDA	Si	MAZZELLA ANTONIO	Si
CRISCUOLO CARMEN	Si	CENATIEMPO CIRO	Si
LUBRANO LOBIANCO CONCETTA	No	SORRENTINO ANTUONO	Si
ZANGHI MARIO	Si		
DE LUISE MAURIZIO	No		
SORRENTINO GIOVANNI	Si		
BALESTRIERI PASQUALE	Si		
TROFA MASSIMO	Si		

Totale Presenti 13    Totale Assenti 4

Ore 12,55 esce dalla sala consiliare il Consigliere Luca Montagna

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### PREMESSO CHE:

il Comune di Ischia è dotato di un Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.49 del 27/12/2004

Visto il Decreto Legge n. 14 del 20 Febbraio 2017, convertito con Legge n° 48 del 18 Aprile 2017, avente ad oggetto “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città* “ al fine di tutelare il decoro e la sicurezza dei cittadini per consentire la normale fruizione delle strutture per il soddisfacimento delle esigenze della vita quotidiana

Rilevato CHE il citato Decreto introduce i concetti di “*sicurezza integrata*” e di “*sicurezza urbana*”, in particolare

- L'art 1 definisce la sicurezza integrata come *“l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali”*;
- L'art 4 definisce la sicurezza urbana quale *“il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni”*;

**Visto**, in particolare, l'art 9 co 3 del Decreto (*“Misure a tutela del decoro di particolari luoghi”*), il quale prevede che i Regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane sensibili su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti, presidi sanitari, scuole e luoghi della cultura interessati da consistenti flussi turistici, nonché aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, ovvero adibite a verde pubblico, aree da tutelare in caso di condotte che limitano o impediscono la libera accessibilità e la fruizione delle stesse;

**Rilevato** che, per coloro che all'interno delle aree come sopra individuate, pongono in essere condotte che ne impediscono la libera accessibilità e la fruizione, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa e dell'ordine di allontanamento dal luogo dove è stato commesso il fatto, nonché il divieto di accesso in caso di reiterazione delle dette condotte;

**Considerato** che è esigenza di questo Ente quella di prevenire e contrastare quei comportamenti illeciti e antisociali (come, a titolo meramente esemplificativo: atti di vandalismo, vendita ambulante di prodotti senza i prescritti titoli abilitativi, massaggi abusivi, reati predatori, ecc...) i quali recano turbativa alla civile e pacifica convivenza, al decoro, nonché alle esigenze di tutela della tranquillità urbana, della quiete pubblica e del riposo, soprattutto nelle aree che, per la loro particolare destinazione, sono caratterizzate da un maggior afflusso di persone, tra cui turisti;

**Ritenuto** pertanto, allo scopo di dare attuazione al dettato normativo sopra richiamato, di integrare il Regolamento comunale di Polizia Urbana con l'inserimento dell'art 2bis, come di seguito riportato

*“Ai fini dell'applicazione di particolari misure, divieti e sanzioni, previste da norme di legge a tutela del decoro urbano e della libera accessibilità e fruizione di aree e infrastrutture, ed in particolare degli art 9 e 10 del Decreto Legge n 14 del 20 febbraio 2017, convertito in Legge n 48 del 18 aprile 2017, sono individuate le seguenti aree*

- 1) AREA PORTUALE: (Banchina Olimpica, Via Iasolino Iasolino Via Foce, Via delle Fornaci, Via Baldassarre Cossa, Piazza Trieste, Via Portosalvo, Via Quercia, Via Nuova dei Conti, Via Porto);
- 2) CENTRO: ( Piazza Antica Reggia, Via Osservatorio, Via Roma, Via F. Buonocore, Via Regina Elena, Via Bighelli, Via De Rivaz e traverse, Via V. Marone, Via delle Terme, Via Alfredo De Luca, Corso Vittoria Colonna, Via Enea, Via Battistessa, Via G. Gigante, Via V. Gemito, Via R. Gianturco, Via Ferrante D'Avalos, Via Ed. Cortese, Lungomare C. Colombo, Via Fsco Sogliuzzo, Via Pontano, Via Champault, Via d'Aloisio, Vico Ulisse);
- 3) CENTRO STORICO ISCHIA PONTE: (Rampe S. Antonio, Via Mirabella, Via Ant. Sogliuzzo, Via Nuova Cartaromana, Via Seminario, Via Luigi Mazzella, Via Stradone, Via San G.Giuseppe della Croce, Lungomare Aragonese, Vico Marina, Piazzale Aragonese,

Pontile Aragonese, Piazzale Boccaccio detto "delle Alghe", Via G. da Procida, Via G.B Vico);

- 4) ZONA PILASTRI: ( Via Michele Mazzella, Via Acquedotto, Via Spalatriello);
- 5) S. ANTUONO/ CAMPAGNANO: (Via Cartaromana, Via Acquedotto, Via Ca' Tavola, Via Solitaria, Via Campagnano, Via Nuova Campagnano)
- 6) AREA MERCATALE: (Via Morgioni)
- 7) PARCHI E GIARDINI PUBBLICI CON AREA GIOCHI: (Parco Pagoda, Pineta Mirtina, Pineta degli Atleti);
- 8) LIDI: ( Spiaggia degli Inglesi, S.Alessandro, Spiaggia San Pietro, Spiaggia dei Pescatori, Punta Molino, Spiaggia Miramare e Castello detta *del muro rotto*, Baia di S.Anna, Baia di Cartaromana, tutti gli arenili sia liberi che in concessione);
- 9) IMPIANTI SPORTIVI: (Via dello Stadio, Via Fondo Bosso. Stadio Mazzella);
- 10) PRESIDI SANITARI: (Via Mirabello, Via Leonardo Mazzella, Via Antonio Sogliuzzo);
- 11) PARCHEGGI E ALTRE AREE DI SOSTA DEI VEICOLI;
- 12) CENTRI COMMERCIALI E SUPERMERCATI;
- 13) PLESSI SCOLASTICI DI OGNI GRADO PUBBLICI E PRIVATI.

**Ritenuto**, altresì, di integrare il Regolamento con l'inserimento *dell'art 2 ter*, come di seguito riportato:

*"A coloro che nelle aree individuate dall'articolo che precede, commettono le violazioni di cui all'art 9 del Decreto Legge n.14 del 20 febbraio 2017, convertito con Legge n.48 del 18 aprile 2017, si applicano le sanzioni previste dal medesimo art 9 nonché dall'art 10 del citato Decreto, fermo restando l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente".*

VISTI Gli artt. 13 e 17 del D. Lvo 30.03.2001 n 165;

VISTA La legge n 241/90 e il D.L.vo 18.08.2000 n 267;

VISTO il vigente Regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.M. n. 77 del 29 luglio 2014

### **DELIBERA**

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti

Integrare il Regolamento di Polizia Urbana introducendo gli art 2 bis e 2 ter, come di seguito riportati:

### **ART 2 BIS**

*"Ai fini dell'applicazione di particolari misure, divieti e sanzioni, previste da norme di legge a tutela del decoro urbano e della libera accessibilità e fruizione di aree e infrastrutture, ed in particolare degli art 9 e 10 del Decreto Legge n 14 del 20 febbraio 2017, convertito in Legge n 48 del 18 aprile 2017, sono individuate le seguenti aree*

- 1) AREA PORTUALE: (Banchina Olimpica, Via Iasolino Iasolino Via Foce, Via delle Fornaci, Via Baldassarre Cossa, Piazza Trieste, Via Portosalvo, Via Quercia, Via Nuova dei Conti, Via Porto);
- 2) CENTRO: ( Piazza Antica Reggia, Via Osservatorio, Via Roma, Via F. Buonocore, Via Regina Elena, Via Bighelli, Via De Rivaz e traverse, Via V. Marone, Via delle Terme, Via Alfredo De Luca, Corso Vittoria Colonna, Via Enea, Via Battistessa, Via G. Gigante, Via V. Gemito, Via R. Gianturco, Via Ferrante D'Avalos, Via Ed. Cortese, Lungomare C. Colombo, Via FSCO Sogliuzzo, Via Pontano, Via Champault, Via d'Aloisio, Vico Ulisse);
- 3) CENTRO STORICO ISCHIA PONTE: (Rampe S. Antonio, Via Mirabella, Via Ant. Sogliuzzo, Via Nuova Cartaromana, Via Seminario, Via Luigi Mazzella, Via Stradone, Via San G.Giuseppe della Croce, Lungomare Aragonese, Vico Marina, Piazzale Aragonese, Pontile Aragonese, Piazzale Boccaccio detto "delle Alghe", Via G. da Procida, Via G.B Vico);
- 4) ZONA PILASTRI: ( Via Michele Mazzella, Via Acquedotto, Via Spalatriello);
- 5) S. ANTUONO/ CAMPAGNANO: (Via Cartaromana, Via Acquedotto, Via Ca' Tavola, Via Solitaria, Via Campagnano, Via Nuova Campagnano)
- 6) AREA MERCATALE: (Via Morgioni)
- 7) PARCHI E GIARDINI PUBBLICI CON AREA GIOCHI: (Parco Pagoda, Pineta Mirtina, Pineta degli Atleti);
- 8) LIDI: ( Spiaggia degli Inglesi, S.Alessandro, Spiaggia San Pietro, Spiaggia dei Pescatori, Punta Molino, Spiaggia Miramare e Castello detta *del muro rotto*, Baia di S.Anna, Baia di Cartaromana, tutti gli arenili sia liberi che in concessione);
- 9) IMPIANTI SPORTIVI: (Via dello Stadio, Via Fondo Bosso. Stadio Mazzella);
- 10) PRESIDI SANITARI: (Via Mirabello, Via Leonardo Mazzella, Via Antonio Sogliuzzo);
- 11) PARCHEGGI E ALTRE AREE DI SOSTA DEI VEICOLI;
- 12) CENTRI COMMERCIALI E SUPERMERCATI;
- 13) PLESSI SCOLASTICI DI OGNI GRADO PUBBLICI E PRIVATI.

#### ART 2 TER

*"A coloro che nelle aree individuate dall'articolo che precede, commettono le violazioni di cui all'art 9 del Decreto Legge n.14 del 20 febbraio 2017, convertito con Legge n.48 del 18 aprile 2017, si applicano le sanzioni previste dal medesimo art 9 nonchè dall'art 10 del citato Decreto, fermo restando l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente".*

- Allegare il prospetto riepilogativo dei pareri espressi ai sensi dell'art.49 D.L.vo 267/2000; -
- Dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile con voti favorevoli 10 [Vincenzo Ferrandino, Ottorino Mattera, De Maio Ida, Criscuolo Carmen, Zanghi Mario, Sorrentino Giovanni, Balestrieri Pasquale, Massimo Trofa, Mazzella Antonio, Sorrentino Antuono] astenuti 3 [Trani Gianluca, Mattera Giustina e Cenatiempo Ciro]

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Visto di il Decreto legge n° 111 consolidato Mancini, convertito in legge n° 48/17  
sul ritorno disposizioni e tutela delle norme delle attività del  
decoro urbano, in particolare agli art. 9 e 10 affidate ai Comuni  
la possibilità di individuare "particolari luoghi" nell'ambito dei  
quali applicare specifiche misure per contenere condotte che impediscano  
l'eccezionalità e la fruizione dei predetti luoghi, si propone  
l'adozione delle allegato proposta.

IL FUNZIONARIO




PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/~~sfavorevole~~ per il seguente motivo:

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO: IL DIRIGENTE




PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/~~sfavorevole~~ per il seguente motivo:

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO: IL DIRIGENTE



Del che il presente verbale, che, letto e confermato viene sottoscritto come all'originale.

Il Presidente

OTTORINO MATTERA



Il VICE SEGRETARIO GENE

MONTUORI RAFFAELE



---

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_

Il Responsabile

||

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

||